



AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
Via Antico Squero, 31 - 48100 Ravenna
tel. 0544/608811 fax 0544/608888 - C.F. 92033190395
<http://www.port.ravenna.it> e-mail: info@port.ravenna.it

ORDINANZA N. 1/2011

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

- Vista** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e sue successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale;
- Visto** il decreto ministeriale 06 aprile 1994 concernente l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna in cui quest'ultima viene indicata come costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa delimitato dalle dighe esterne del porto;
- Vista** la legge 13 maggio 1940 n. 690 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativa all'organizzazione ed al funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- Vista** la legge 23 dicembre 1980 n. 930 art. 2 relativa alle norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in cui si indica che in sede locale i Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco sono, comunque, responsabili dei servizi antincendio aeroportuali o portuali ricadenti nell'ambito della Provincia di competenza;
- Vista** la legge 27 dicembre 1973 n. 850 art. 20 in cui si indica che l'esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali o complementari limitrofi, è consentito, previa autorizzazione, accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, rilasciata dal comandante della competente capitaneria di porto, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco;
- Visto** il decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 concernente i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- Visto** il decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485;
- Visto** il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che abroga il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, fatta eccezione per l'art. 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, il decreto legislativo 4 agosto 1996 n. 493 e il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

- Vista** l'ordinanza n. 02/2000 emessa da codesta Autorità Portuale concernente le norme per la prevenzione degli incendi durante i lavori eseguiti con l'uso di fonti termiche a terra nell'ambito demaniale marittimo portuale di Ravenna;
- Vista** l'ordinanza n. 17/2007 emessa dalla Capitaneria di Porto di Ravenna concernente il Regolamento contenente le misure di prevenzione da attuare durante i lavori eseguiti con uso di fiamma a bordo nave nel Circondario Marittimo di Ravenna;
- Vista** l'ordinanza n. 99/2008 emessa dalla Capitaneria di Porto di Ravenna concernente il Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Ravenna;
- Visto** il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Ravenna - Sez. Tecnica ns. prot. 7286 del 27.08.2010;
- Visto** il parere espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna - Ufficio Prevenzione Incendi, ns. prot. 10724 del 17.12.2010;
- Visto** il parere espresso dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna, Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Ambito territoriale di Ravenna ns. prot. 690 del 31.01.2011;
- Attesa** la necessità, alla luce dei mutati riferimenti normativi, di aggiornare ed integrare le prescrizioni relative ai lavori eseguiti con l'uso di fonti termiche in terra ferma nell'ambito demaniale marittimo portuale di Ravenna.

IN VIRTU' DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

Articolo 1

(campo di applicazione)

Fatte integralmente salve ed impregiudicate le disposizioni normative emanate ed emanande in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori, nessuna esclusa, l'uso di fonti termiche in terra ferma in ambito demaniale marittimo portuale è regolato dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza non si applica ai lavori con uso di fonti termiche che si eseguono in terra ferma nell'ambito di cantieri appositamente attrezzati per lavori di costruzione, manutenzione e riparazione navale siti in ambito portuale.

Articolo 2

(definizioni)

A fini di brevità si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- **APR:** Autorità Portuale di Ravenna.
- **Ambito demaniale:** area demaniale marittima portuale rientrante nella giurisdizione dell'APR.
- **Fonti termiche:** termine genericamente riferito all'uso di miscele ossiacetileniche o simili, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica, corpi caldi e di qualsiasi altro mezzo che produca una fonte di calore o scintille.
- **Lavori:** lavori che si eseguono in terra ferma con uso di fonti termiche in ambito demaniale.
- **Impresa notificante:** impresa che ha la necessità di effettuare i lavori e responsabile del contenuto della notifica.

- **Impresa esecutrice:** impresa notificante che esegue i lavori con proprio personale o altra impresa che esegue tali lavori per conto dell'impresa notificante. L'impresa esecutrice, ove previsto, è iscritta negli appositi registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dall'APR.
- **Referente lavori:** soggetto individuato dall'impresa notificante che ha il compito, tra gli altri, di sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, delle misure previste ai fini della sicurezza ed igiene del lavoro. Tale soggetto rappresenta l'impresa notificante in sede di ispezione da parte dell'APR, fornendo le necessarie informazioni inerenti ai lavori svolti.
- **Notifica:** comunicazione scritta all'APR relativa ai lavori.
- **Anticipo:** anticipo da conteggiarsi escludendo i giorni di chiusura degli uffici dell'APR.

Articolo 3

(notifica)

L'impresa notificante comunica l'esecuzione dei lavori all'APR, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio degli stessi, utilizzando il *modulo A* riportato in allegato alla presente ordinanza.

La notifica, firmata dall'impresa notificante e controfirmata dal referente lavori per presa visione, è corredata da una planimetria con evidenziata la zona di lavoro ed indicante le vie di uscita ed i presidi antincendio adottati.

L'impresa notificante comunica per iscritto, entro 24 ore, le variazioni del periodo previsto per l'esecuzione dei lavori, la sospensione degli stessi e comunque ogni revisione della notifica.

Articolo 4

(prescrizioni minime di sicurezza)

I lavori sono eseguiti nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché in ottemperanza a tutte le misure indicate dalle norme di buona tecnica. L'impresa notificante inoltre è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni minime di sicurezza in relazione ai lavori:

- a) delimitare la zona di lavoro con transenne o con altri apprestamenti simili per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori ed apporre la segnaletica di sicurezza necessaria;
- b) lasciare libere le vie di accesso alla zona di lavoro per i mezzi di soccorso da qualsiasi materiale, attrezzature e/o mezzo;
- c) mantenere la zona di lavoro pulita e libera da qualsiasi materiale infiammabile e/o combustibile;
- d) attuare gli accorgimenti idonei a contenere la possibile propagazione di scintille e/o parti incandescenti;
- e) assicurare durante l'esecuzione dei lavori la presenza, nelle immediate vicinanze, di personale addestrato all'emergenza incendio, in conformità alla normativa vigente, dotato di attrezzature pronte all'uso;
- f) dotare il personale addetto ai lavori dei DPI previsti dalla valutazione dei rischi;
- g) mantenere le attrezzature di lavoro in perfetta efficienza;
- h) verificare che l'impianto e le attrezzature elettriche siano conformi alla normativa vigente e che siano idonei alle caratteristiche della zona di lavoro;
- i) posizionare e proteggere le tubazioni flessibili di adduzione dei gas, i cavi elettrici e le altre utenze in maniera tale da evitare ogni loro possibile danneggiamento;
- j) contrassegnare le bombole contenenti gas con l'esatto nome tecnico della sostanza contenuta e con il colore distintivo previsto dalla normativa vigente. Effettuare il trasporto di tali bombole mediante mezzi che assicurino la loro stabilità e le proteggano da urti pericolosi. Nei periodi di inoperosità, tenere le bombole al riparo dai raggi del sole e/o da altre fonti di calore e riporle

con la valvola chiusa e con il cannello non inserito. In ogni caso posizionarle sempre in aree/luoghi protetti ed accessibili ai soli addetti ai lavori, sia di giorno che di notte, in conformità alle normativa vigente;

- k) in presenza di tubazioni e/o contenitori, siano fatte tutte le verifiche di sicurezza;
- l) nei lavori effettuati in ambienti chiusi o angusti, predisporre un impianto provvisorio di illuminazione di sicurezza e prevedere l'assistenza dall'esterno di almeno un altro lavoratore addestrato addetto alla gestione delle emergenze, equipaggiato con idonei mezzi di comunicazione e con idonee attrezzature, utili in caso di necessità. Assicurare inoltre la compatibilità di tali attrezzature con le dimensioni delle vie di sfuggita e verificare la presenza di un sicuro sistema di entrata/uscita dalla zona di lavoro;
- m) nei lavori effettuati in ambienti chiusi o angusti, provvedere alla messa in sicurezza degli impianti connessi chiudendo e/o bloccando le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione con essi. Qualora alcuni tratti di tubazione risultino liberi provvedere alla loro intercettazione mediante flange o mezzi equivalenti avendo cura di apporre un avviso di divieto di manovra;
- n) nei lavori effettuati in ambienti chiusi o angusti, nei quali si ipotizzano pericoli di esplosione, incendio, intossicazione e/o asfissia, accertare preventivamente le condizioni di respirabilità e/o di infiammabilità dell'aria presente (Gas Free). In presenza di tali pericoli, provvedere preventivamente alla degasificazione degli ambienti ed alla loro areazione, se necessario anche forzata. Le schede di sicurezza delle sostanze eventualmente interessate siano tenute a disposizione anche per i soccorritori;
- o) nelle operazione di saldatura o taglio, al cannello o elettricamente, effettuate in ambienti chiusi o angusti, predisporre un sistema di aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente. Le bombole di gas e di ossigeno siano fissate per evitare la caduta accidentale ed i cannelli ossiacetilenici con le manichette siano estratti dagli ambienti confinati e/o allontanati da quelli con rischio di accumulo di gas, ad ogni sospensione dei lavori;
- p) nelle operazioni di saldatura o taglio, al cannello o elettricamente, attuare gli accorgimenti idonei a contenere le radiazioni, dirette o riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori;
- q) non eseguire i lavori in concomitanza con operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Articolo 5

(disposizioni finali)

La presente ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 del 15 aprile 2011.

Fatte salve le competenze in materia dell'Autorità Marittima, dalla sua entrata in vigore abroga l'ordinanza del Presidente dell'APR n. 2/2000 del 21 febbraio 2000.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute.

I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Ravenna, - 6 APR 2011

Il Presidente
Giuseppe Parrello

